



Ill.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Sez. 3Q – Rg. n. 14279/2022

**ISTANZA DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.
E CONTESTUALE RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO MONOCRATICO AI
SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.**

Per la **X Med Innovazioni Medicali S.r.l.** (C.F. e P.IVA: 01831300999), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Enrico Chiesa, con sede legale in Genova alla Via Corsica, n. 6/4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonietta Favale (C.F. FVLNNT80M49G786Q), Gabriele Tricamo (C.F. TRCGRL77R31F205P), Marco Orlando (C.F. RLNMRC66D24H501Q) e Matteo Valente (C.F. VLNMTT81C30H501F) ed elettivamente domiciliata presso lo studio AOR Avvocati in Roma, alla Via Sistina n.48, giusta procura allegata al ricorso introduttivo. I recapiti per la ricezione delle comunicazioni sono:

06.39738792 (fax),

antoniettafavale@ordineavvocatiroma.org

gabriele.tricamo@milano.pecavvocati.it

marcoorlando@ordineavvocatiroma.org

matteovalente@ordineavvocatiroma.org pec.

- *ricorrente* -

contro

- il **Ministero della Salute** (80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*;

- la **Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** (80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma presso i cui uffici sono per legge domiciliati, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, 00186;

- **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- *resistenti* -

e nei confronti, dandone notizia a tutti gli effetti di legge,

- della **Regione Piemonte** (80087670016); della **Regione Autonoma della Valle d'Aosta** (80002270074); della **Regione Lombardia** (80050050154); della **Provincia autonoma di Bolzano** (00390090215); della **Provincia autonoma di Trento** (00337460224); della **Regione del Veneto** (80007580279), rappresentata e difesa dagli Avvocati Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito Munari, Francesco Zanolucchi, Luisa Londei, Giacomo Quarneri e Andrea Manzi; della **Regione Autonoma del Friuli Venezia e Giulia** (80014930327); della **Regione Liguria** (00849050109); della **Regione Emilia-Romagna** (80062590379); della **Regione Toscana** (01386030488), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola; della **Regione Umbria** (80000130544); della **Regione Marche** (80008630420); della **Regione Lazio** (80143490581); della **Regione Campania** (80011990639); della **Regione Abruzzo** (80003170661); della **Regione Molise** (00169440708); della **Regione Puglia** (80017210727); della **Regione Basilicata** (80002950766); della **Regione Calabria** (02205340793); della **Regione Siciliana** (80012000826); della **Regione Siciliana – Assessorato alla Salute** (80012000826); della **Regione Autonoma della Sardegna** (80002870923);

nonché nei confronti

- dell'**Azienda USL di Piacenza** (CF 91002500337), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- dell'**Azienda USL di Parma** (CF 01874230343), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- dell'**Azienda USL di Reggio Emilia** (P IVA 01598570354), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda USL di Modena** (P IVA 02241850367), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda USL di Bologna** (CF 02406911202), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda USL di Imola** (CF 90000900374), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda USL di Ferrara** (CF 01295960387), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda USL della Romagna** (CF 02483810392), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda Ospedaliera di Parma** (CF 01874240342), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia** (CF 01598570354), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda Ospedaliera di Modena** (P IVA 02241740360), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda Ospedaliera di Bologna** (CF 92038610371), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda Ospedaliera di Ferrara** (P IVA 01295950388), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Istituto Ortopedico Rizzoli** (CF 00302030374), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti

- dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** (CF 01337320327), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale** (CF 02985660303), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda Sanitaria Friuli Occidentale** (CF 01772890933), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- dell'**IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano** (CF 00623340932), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**IRCCS Burlo Garofolo di Trieste** (CF 00124430323), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ARCS-Azienda regionale di coordinamento per la salute** (CF 02948180308), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti

- dell'**AO Ordine Mauriziano di Torino** (CF 09059340019), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AO S. Croce e Carle di Cuneo** (CF 01127900049), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria** (CF 1640560064), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AOU Città della Salute e della Scienza di Torino** (CF 10771180014), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AOU Maggiore della Carità di Novara** (CF 01521330033), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano** (CF 95501020010), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL AL** (CF 02190140067), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL AT** (CF 01120620057), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL BI** (CF 01810260024), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL Città di Torino** (CF 11632570013), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL CN1** (CF 01128930045), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL CN2** (CF 02419170044), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL NO** (P IVA 01522670031), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL TO3** (CF 09735650013), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL TO4** (P IVA 09736160012), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- dell'**ASL TO5** (P IVA 06827170017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL VC** (CF 01811110020), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**ASL VCO** (CF 00634880033), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti

- dell'**AUSL Toscana Centro** (CF 06593810481), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AUSL Toscana Nord Ovest** (CF 02198590503), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AUSL Toscana Sud Est** (CF 02236310518), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AOU Pisana** (CF 01310860505), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AOU Senese** (CF 00388300527), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AOU Careggi** (CF 04612750481), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**AOU Meyer** (CF 02175680483), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Estar** (CF 06485540485), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti

- dell'**Azienda ULSS 1 Dolomiti** (CF 00300650256), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana** (CF 03084880263), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda ULSS 3 Serenissima** (CF 02798850273), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda ULSS 4 Veneto Orientale** (CF 02799490277), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda ULSS 5 Polesana** (CF 01013470297), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- dell'**Azienda ULSS 6 Euganea** (CF 00349050286), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda ULSS 7 Pedemontana** (CF 00913430245), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda ULSS 8 Berica** (CF 02441500242), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda ULSS 9 Scaligera** (CF 02573090236), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda Ospedaliera di Padova** (CF 00349040287), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona** (CF 03901420236), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Istituto Oncologico Veneto - IRCCS** (CF 04074560287), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- dell'**Azienda Zero** (0501872028), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **3M Italia S.r.l.** (C.F. 00100190610), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a., anche monocratiche ex art. 56 c.p.a

quanto agli atti ed ai provvedimenti gravati con il ricorso:

- del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022);
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “*adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in *parte qua*:
- della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle

disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341);

- della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251);

- della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179);

- della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413);

- della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435);

- dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181);

- dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182);

- del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali

e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7);

- dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida);

- dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida);

- del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE);

- del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.

quanto agli atti ed ai provvedimenti gravati con i motivi aggiunti del 1° febbraio 2023:

- della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, unitamente al relativo Allegato 1 (doc. 15 - determinazione n. 24300 del 12.12.2022);

- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;

nonché, ove occorrer possa:

- della nota prot. n. 645107 del 13/08/2019 della Regione Emilia-Romagna;
- della Deliberazione n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza;
- della Deliberazione n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma;
- della Deliberazione n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia;
- della Deliberazione n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena;
- della Deliberazione n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna;
- della Deliberazione n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola;
- della Deliberazione n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara;
- della Deliberazione n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna;
- della Deliberazione n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma;
- della Deliberazione n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia;
- della Deliberazione n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena;
- della Deliberazione n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna;
- della Deliberazione n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara;
- della Deliberazione n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- della nota prot. n. 722665 del 25/09/2019 della Regione Emilia-Romagna;
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.

quanto agli atti ed ai provvedimenti gravati con i motivi aggiunti del 1° febbraio 2023:

- del Decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022 della Direzione Centrale e Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (doc. 15 - decreto n. 29985 del 14.12.2022) unitamente al relativo Allegato A (doc. 16 - All. A al decreto 29985/2022);

- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;

nonché, ove occorrer possa:

- del Decreto n. 634/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
- del Decreto n. 696/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
- del Decreto n. 692/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- della nota prot. n. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- del Decreto n. 441/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
- del Decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- del Decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);
- del Decreto n. 376/2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);
- del Decreto n. 149/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
- del Decreto n. 130/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
- del Decreto n. 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- della nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;

- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;
- della nota prot. n. 239210 del 14.11.2022 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.

quanto agli atti ed ai provvedimenti gravati con i motivi aggiunti del 1° febbraio 2023:

- della determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Sanità e Welfare della Regione Piemonte (doc. 15 - determinazione dirigenziale n. 2426 del 14.12.2022) unitamente al relativo Allegato n. 1 (doc. 16 - All. 1 alla determinazione 2426/2022);
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;

nonché, ove occorrer possa:

- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;

- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
 - della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;
 - della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;
 - della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;
 - della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;
 - della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;
 - della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;
 - della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;
 - della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;
 - della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
 - della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
 - della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
 - della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
 - della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul BU n. 47S4 del 24.11.2022;
 - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
 - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.
- quanto agli atti ed ai provvedimenti gravati con i motivi aggiunti del 1° febbraio 2023:
- del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana (doc. 15 - decreto n. 24681 del 14.12.22) unitamente ai relativi Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 (doc. 16 - All. 1 al decreto n. 24681 del 14.12.22; doc. 17 - All. 2 al decreto n. 24681 del 14.12.22; doc. 18 - All. 3 al decreto n. 24681 del 14.12.22; doc. 19 - All. 4 al decreto n. 24681 del 14.12.22; doc. 20 - All. 5 al decreto n. 24681 del 14.12.22);

- della comunicazione di avvio del procedimento;
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;

nonché, ove occorrer possa:

- della deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del Direttore Generale dell'AUSL Toscana Centro;
- della deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del Direttore Generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest;
- della deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del Direttore Generale dell'AUSL Toscana Sud Est;
- della deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del Direttore Generale dell'AOU Pisana;
- della deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del Direttore Generale dell'AOU Senese;
- della deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del Direttore Generale dell'AOU Careggi;
- della deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del Direttore Generale dell'AOU Meyer;
- della deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del Direttore Generale dell'ESTAR;
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.

quanto agli atti ed ai provvedimenti gravati con i motivi aggiunti del 1° febbraio 2023:

- del Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto (doc. 15 - decreto n. 172 del 13.12.2022) unitamente al relativo Allegato A (doc. 16 - All. A al decreto 172/2022);
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;

nonché, ove occorrer possa:

- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 1 n. 17835 del 13.09.2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 1 n. 1398 del 13.12.2022;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 2 n. 1775 del 09.09.2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 2 n. 2330 del 07.12.2022;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 3 n. 1378 del 06.09.2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 3 n. 2076 del 12.12.2022;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 4 n. 851 del 13.09.2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 4 n. 1138 del 09.12.2022;
- della Delibera dell'ULSS 5 n. 686 del 04.09.2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 5 n. 1488 del 07.12.2022;
- della Delibera del Direttore Generale dell'ULSS 6 n. 752 del 10.09.2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 6 n. 826 del 12.12.2022;
- della Deliberazione del Commissario dell'ULSS 7 n. 1267 del 04.09.2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 7 n. 2322 del 09.12.2022;
- della Delibera del Direttore Generale dell'ULSS 8 n. 1363 del 04.09.2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 8 n. 2001 del 07.12.2022;
- della Delibera del Direttore Generale dell'ULSS 9 n. 557 del 2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 9 n. 1240 del 13.12.2022;
- della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 1059 del 10.09.2019;
- della Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 2560 del 09.12.2022;
- della Delibera dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona n. 912 del 10.09.2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona n. 1176 del 12.12.2019;
- della Delibera del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS n. 570 del 06.09.2019;
- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS n. 1077 del 07.12.2022;
- della nota di Azienda Zero prot. n. 17835 del 13.09.2019;

- della nota prot. regionale n. 544830 del 42.11.2022 dell'Area Sanità e Sociale;
- della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 07.12.2022;
- dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.

**nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla
Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea**

*** **

Istanza di misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Come noto, con il ricorso e i successivi motivi aggiunti (questi ultimi formulati a valere se del caso quale ricorso autonomo) sono stati impugnati e contestati tutti gli atti e i provvedimenti del meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici.

I fatti sono noti all'Ill.mo Collegio per essere stati diffusamente esposti nei precedenti scritti a cui sia consentito un integrale rinvio.

Ebbene, nella ormai evidenziata assurdità e palese illegittimità del meccanismo del payback nonché nella chiara violazione dei principi costituzionali ed eurounitari per come dedotti nei precedenti scritti difensivi, si aggiungono i devastanti effetti che tale misura arrecherà alle imprese una volta portata in concreta applicazione in base alle tempistiche ormai delineate con la conversione in legge del D.L. n. 34/2023.

Difatti l'approssimarsi della scadenza per il pagamento prevista per il prossimo 30/6/2023 rende concreto, per la ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015.

Si tratta come è evidente di una sottrazione di importi che andrebbero ad incidere gravemente non solo sulle liquidità dell'impresa, ma anche sulle stesse capacità produttive e imprenditoriali della ricorrente, che si vedrebbe in un sol momento

mancare importanti risorse economiche e finanziarie, risultando per l'effetto esposta anche nei confronti di banche e altri Istituti che hanno finanziato l'attività di impresa.

Senza considerare anche l'impatto sui possibili investimenti presenti e futuri, che verrebbero in un sol colpo cancellati anche in considerazione della totale imprevedibilità della misura del payback per le annualità successive al 2018 (ultima annualità sino ad oggi presa a riferimento).

La ricorrente X-MED dal pagamento della somma richiesta a titolo di ripiano pari **a 270.398,00 euro** entro il suddetto termine subirebbe degli effettivi negativi fortemente pregiudizievoli per la regolare prosecuzione dell'attività di impresa sia nell'immediato che nel medio periodo *“con il concreto rischio che si comprometta definitivamente l'equilibrio economico e finanziario della società e la inevitabile conseguenza di dover immediatamente cessare l'attività aziendale e liquidare la società”* (**doc. 44 – relazione economica-finanziaria della X-MED**).

Tra i risvolti negativi analizzati dal consulente della Società, la ricorrente subirebbe un pressoché azzeramento dei flussi di liquidità medi; l'impossibilità di poter sostenere i costi collegati al c.d. fenomeno della rotazione del magazzino (al fine di garantire le forniture senza soluzione di continuità gli acquisti della merce ceduta vengono effettuati dalla ricorrente con notevole anticipo rispetto all'incasso degli stessi) oltreché l'innalzamento dell'indebitamento medio.

Tali conseguenze avrebbero inevitabilmente degli effetti diretti sulla capacità finanziaria della ricorrente di far fronte puntualmente agli impegni debitori quali a titolo di esempio pagamento di fornitori, stipendi, contributi ed imposte.

La descritta insolvenza a cui andrebbe incontro la ricorrente in caso di applicazione del payback, pregiudicherebbe per la X-MED la continuità azienda.

Infatti, l'art. 2 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 istitutivo del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza definisce come **“crisi”** lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi**.

Ancora, nella determinazione del pregiudizio deve essere tenuto in considerazione che con la minacciata compensazione legale, sul cui utilizzo nella specie si ripropongono anche in questa sede le gravi illegittimità pure dedotte nel ricorso, gli

Enti sanitari bloccheranno il pagamento delle fatture in corso di liquidazione (che corrispondono in media a fatture emesse diversi mesi or sono) e le imprese si troveranno dal giorno immediatamente successivo nell'impossibilità di far fronte alla quotidiana amministrazione e gestione della società, così come risulteranno scoperti i fidi e le garanzie concesse alle imprese del settore dalle banche e dalle imprese assicuratrici, rilasciati in base alle caratteristiche di sostenibilità economica delle aziende.

Si consideri, inoltre, che il pagamento delle somme richieste nelle more del processo mette in serio rischio la possibilità per la ricorrente di poter continuare ad operare con le Pubbliche Amministrazioni: è noto infatti che per poter operare con le Pubbliche Amministrazioni le società commerciali devono dimostrare di essere in regola con alcuni parametri obbligatori quali solidità finanziaria ed economica, regolare pagamento dei dipendenti, dei fornitori, delle tasse e dei contributi previdenziali, parametri che in caso di pagamento dell'intera misura di ripiano la ricorrente non potrebbe più garantire per le future gare a cui avrà intenzione di partecipare (cfr. doc. 44).

Ma vi è di più.

I danni, con gli impatti sopra descritti, sarebbero difficilmente ristorabili anche se sol si considera che gli importi di payback devono essere pagati a favore direttamente delle Regioni che hanno superato il tetto di spesa; ciò significa che nello sperato accoglimento del ricorso, la ricorrente dovrebbe ripetere le somme versate nei confronti di ogni singola Regione, con un ulteriore notevole aggravio della propria posizione e con il rischio concreto di non vedere interamente soddisfatte le proprie legittime aspettative di rimborso.

Il tutto a fronte anche della mancanza di trasparenza delle amministrazioni coinvolte nel meccanismo del payback, che nonostante le istanze di accesso formulate non hanno ad oggi provveduto all'ostensione della documentazione necessaria per comprendere come sono state effettuati i conteggi a carico delle singole imprese; conteggi che – è opportuno evidenziare sin d'ora – risultano del tutto incongruenti ed erronei rispetto ai dati in possesso delle aziende del settore.

*

Infine, anche sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti interessi, si osserva che la sospensione in via cautelare dei provvedimenti di cui si tratta non solo non risulta pregiudizievole per gli enti territoriali che hanno formulato richiesta di pagamento alle singole imprese, ma rappresenta l'unica possibile soluzione di tenuta dell'intero sistema sanitario nazionale, che si troverà d'un tratto partecipato da imprese in gravissima crisi e non in grado di attendere gli impegni contrattuali assunti.

Senza considerare anche il grave effetto sul sistema nazionale delle gare pubbliche relative alla fornitura di dispositivi medici; difatti, le procedure potrebbero scontare enormi criticità: la prima, rappresentata dalla necessaria previsione di indicazioni quantitative nella base d'asta del possibile sfioramento del tetto (impossibili ovviamente da rappresentare in anticipo per l'assurdità del meccanismo del payback); la seconda, derivante dalle imprese in grave dissesto, che potrebbero non riuscire a garantire le forniture; la terza, ma non certo per ordine di importanza, che le stazioni appaltanti si troverebbero di fronte una platea di imprese la maggior parte delle quali con possibili carenze dei requisiti di partecipazione.

In conclusione, non si può fondatamente sostenere che si tratti solo di un pregiudizio economico, attese le evidenti ripercussioni che una simile misura avrà sul sistema sanitario nazionale, con il concreto rischio di una paralisi derivante dalla crisi finanziaria ed economica delle aziende del settore e con verosimile compromissione sia dei diritti delle imprese (art. 41 Cost.), sia - e soprattutto - del diritto alla salute costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) e dei connessi Livelli essenziali di assistenza (LEA), che -come noto- sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini.

*

Istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

La situazione descritta rende altresì necessario un intervento immediato dell'Ill.mo Presidente ancora prima della camera di consiglio che sarà fissata per la discussione dell'istanza cautelare che precede.

Difatti, la prima camera di consiglio utile per la discussione della suddetta istanza potrebbe essere quella del 11/7/2023, vale a dire in un momento successivo all'imminente scadenza più volte riferita del 30/6/2023.

Si rende necessario, pertanto, evidenziare il pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe la ricorrente in relazione ai termini e alle tempistiche ormai definitive emergenti dal DL. 30 marzo 2023 n. 34 come convertito in Legge n. 56 del 26 maggio 2023, che rende indispensabile l'adozione di un decreto cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. ai fini della sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati.

Si evidenzia infatti che

- il termine di pagamento delle quote di ripiano è stato definitivamente fissato al 30 giugno 2023 con D.L. n. 30 marzo 2023, n. 34, prima, e con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, facendo sorgere in capo alla ricorrente l'interesse concreto e attuale alla sospensione dei provvedimenti impugnati;

- al 30 giugno p.v. pertanto la ricorrente sarà chiamata a ripianare l'ingentissima quota di riparto indicata in atti da corrispondere alle Regioni e Province Autonome, tale da mettere in grave crisi economico e finanziaria la ricorrente stessa;

- in difetto del versamento dell'integrale importo di ripiano indicato in atti la ricorrente, già dal 1° luglio 2023, subirà la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015, con conseguenti gravissime ripercussioni, derivandone una crisi finanziaria tale da condizionare la continuità aziendale.

Come anticipato, nelle more della trattazione in sede Collegiale, la società ricorrente subirebbe dei pregiudizi gravi e irreparabili con pressoché totale azzeramento della liquidità di cassa. Tale situazione, anche se protratta per poche settimane, comprometterebbe *“definitivamente l'equilibrio economico e finanziario della società e la inevitabile conseguenza di dover immediatamente cessare l'attività aziendale e liquidare la società”* (doc. 44). Difatti, come rilevato nella relazione del consulente della Società, *“il pagamento di euro 270.398,00 assorbe e di fatto quasi azzerava la liquidità che si genera mediamente in due esercizi. È del tutto evidente che l'azzeramento di flussi di liquidità medi di due esercizi **si riflette inevitabilmente sulla capacità finanziaria del soggetto analizzato di far***

fronte puntualmente gli impegni debitori quali a titolo di esempio pagamento di fornitori, stipendi, contributi ed imposte” (doc. 44).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento della presente istanza e per la concessione delle richieste misure cautelari monocratiche e di urgenza, tenendo altresì in considerazione la pure avanzata istanza di rimessione o rinvio degli atti alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché queste ultime possano valutare compiutamente le violazioni tutte dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio.

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis reiectis*, così disporre:

- **in via di urgenza e monocratica:** sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea, nel tempo necessario alla discussione collegiale delle misure cautelari richieste;

- **in via cautelare collegiale:** sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea.

Con ogni effetto e conseguenza di legge e con vittoria di spese e di onorari anche della fase cautelare.

Roma, 19 giugno 2023

Avv. Antonietta Favale

Avv. Gabriele Tricamo

Avv. Marco Orlando

Avv. Matteo Valente